

COMUNE DI


VALPRATO SOANA

Provincia di Torino

Via Roma 9 - 10080 - Valprato Soana (TO)

Tel. 0124.812908


Fax 0124.812960



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA TURISTICA DI PESCA ISTITUITA SUL TORRENTE SOANA SCORRENTE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VALPRATO SOANA

REGOLAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 203-11561 del 09.04.2003 è stata istituita la Zona Turistica di pesca sul Torrente Soana nel tratto scorrente dal ponte della Frazione Ronchietto a valle sino al ponte della Frazione Zurlera per uno sviluppo longitudinale di mt. 3002,95.
2. Ferme restando le norme generali previste dalla L.R. 29/12/2006 n. 37 e dalle specifiche disposizioni Regionali e Provinciali, l'esercizio dell'attività alieutica nelle acque della Z.T.P. è disciplinato dal presente Regolamento.
3. La pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza, previo ritiro di apposito permesso giornaliero (tagliando giornaliero di 4 capi con un numero massimo di 2 permessi procapite per giornata di pesca, fermi restando i limiti di catture giornalieri contemplati dal D.P.G.R. 10/01/2012 n. 1/R) preventivamente acquistato presso il Comune di Valprato Soana o da rivenditori autorizzati. La Giunta Comunale con proprio atto stabilirà il prezzo del permesso giornaliero.
4. Il pescatore deve compilare il permesso giornaliero in modo chiaro e completo, fornendo tutte le indicazioni richieste, ed imbucarlo nelle apposite cassette poste lungo il percorso di pesca, secondo le modalità stabilite sul tagliando stesso.
5. Nella zona turistica di pesca si potranno esercitare le specifiche discipline fondo, spinning, mosca.
6. La pesca è consentita, in osservanza alle norme Regionali e Provinciali per le acque salmonicole, dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre, nei giorni e secondo gli orari sotto specificati:
 - GICRNATE: dal lunedì alla domenica e festività infrasettimanali.





- ORARI: nei mesi di marzo e aprile dalle ore 8,00 alle ore 19,00, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 8,00 a un'ora dopo il tramonto.
- ESCHIE CONSENTITE:
 - pesca alla passata o al tocco: tutte con esclusione di sangue, larve di mosca carnaria (gianin – bigattino), pesce vivo o morto. E' vietata ogni forma di pasturazione ed è possibile utilizzare un solo amo.
 - Pesca a spinning: spinners, ondulanti, minnows muniti di una sola ancorotta o di un singolo amo.
 - Pesca a mosca: sistema inglese o valesiano, a "secca" o "sommersa" con un massimo di tre mosche sommerse per il prelievo del pescato.
- 7. E' vietato l'uso di Jigs siliconici per tutto il tratto della Z.T.P..
- 8. E' vietato rilasciare il pesce di misura superiore a quella prevista dalla vigente normativa (trota fario 22 cm. – trota marmorata 35cm.)
- 9. Il pesce sotto misura deve essere reimpresso in acqua nel più breve tempo possibile. La manovra di recupero del pesce allamato deve protrarsi per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore; in caso di allamatura profonda il pescatore deve immediatamente tagliare la lenza a filo di labbro.
- 10. Ogni pesce trattenuto deve essere immediatamente segnato sul tagliando giornaliero mediante asportazione della casella numerata; in caso di omissione il tagliando viene ritirato ed applicata la penalità di sospensione della pesca dalla Z.T.P. per la giornata in corso.
- 11. Per inosservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di pesca, nonché per l'abbandono di rifiuti, si applicano le sanzioni contemplate dalle LL.RR. 37/2006 e 32/1982 e s.m.i.
- 12. Per le violazioni contemplate nelle leggi di settore, salvo che per illeciti di natura penale e/o tributaria, ovvero per le violazioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste all'art. 26 della L.R. 29.12.2006 n. 37.
- 13. Durante la stagione di pesca potranno essere resi temporaneamente indisponibili tratti della Z.T.P. per manifestazioni, gare o raduni dei quali sarà data preventiva comunicazione a cura del Comune di Valprato Soana e de l'Associazione Pescatori e Comuni riuniti in consiglio di Valle Medio e Basso Torrente Orco.





14. Il Comune di Valprato Soana declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai pescatori o da occasionali frequentatori della Z.T.P.
15. La vigilanza della Z.T.P. è affidata alle Guardie della Provincia, alla Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed alle Guardie volontarie competenti per materia.
16. Per ogni altro illecito alle disposizioni in materia di pesca, si applicano le sanzioni contemplate dalle vigenti norme di settore.

